ISTITUTO PARITARIO PADRE ANGELICO LIPANI

Via Nomentana, 954 – 00137 Roma Tel. 06/82000172 – fax 06/86899863

Circolare n. 1

Roma, 30/08/2017

Oggetto: disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

Si comunicano alle famiglie le norme relative alle vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni a seguito delle prime indicazioni operative per l'applicazione del D.L. 07/06/ 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 31/07/2017, n.119, contenute nella nota MIUR 1622 del 16/08/2017.

Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, all'art. 1 commi l e l-bis, obbliga i minori della fascia di età sopra indicata (0-16 anni) alle sottoelencate vaccinazioni gratuite:

- *Anti-poliomielitica;*
- *Anti-difterica*
- *Anti-tetanica*
- *Anti-epatite B*
- *Anti-pertosse*
- *Anti-Haemophilus injluenzae tipo B*
- *Anti-morbillo*
- *Anti-rosolia*
- *Anti-parotite*
- *Anti-varicella*

Inoltre il decreto, all'art. 1, co. l-quater, dispone l'obbligo per le Regioni di assicurare l'offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra O e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie.

Il calendario vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al link: www.salute.gov.it/vaccini

Al fine di attestare, da parte dei genitori, l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una **dichiarazione sostituiva** resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando **l'allegato l**.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata **idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie** (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL, in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge).

Ancora, con riferimento all'art. 3, commi l e l-bis, potrà essere prodotta **copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente**; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato l).

In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

a) **attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute** redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. l, co. 3);
b) **attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale** rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2);

Per l'anno scolastico **2017-2018**, la suddetta documentazione deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche:

- entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia e delle sezioni primavera;

- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica.
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

Scuole dell'infanzia e sezioni primavera

Dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 (art. 5, co. 1) costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia e alle sezioni primavera (art. 3 co. 3).

Operatori scolastici

L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli operatori scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2.

Il Dirigente Scolastico
Prof .Antonio Misantone